

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

N. 6 DEL 7 FEBBRAIO 2018

Regolamento di cui all'articolo 4, comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (*legge di stabilità 2017*) concernente la concessione di un contributo pari al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a sollievo degli oneri a carico dei proprietari di edifici di civile abitazione e ai condomini privati, per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica, con priorità per gli interventi da realizzare negli agglomerati interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

Articolo 1 Finalità ed oggetto

Articolo 2 Requisiti soggettivi dei beneficiari

Articolo 3 Definizioni

Articolo 4 Spese ammissibili

Articolo 5 Importo del contributo

Articolo 6 Presentazione della domanda

Articolo 7 Istruttoria della domanda

Articolo 8 Procedimento contributivo

Articolo 9 Priorità

Articolo 10 Criteri di formazione della graduatoria

Articolo 11 Approvazione della graduatoria

Articolo 12 Trasferimento fondi ai Comuni ed erogazione ai beneficiari

Articolo 13 Rendicontazione

Articolo 14 Controlli e verifiche

Articolo 15 Aggiornamento degli allegati

Articolo 16 Norme di rinvio

Articolo 17 Entrata in vigore

Articolo 1 – Finalità ed oggetto

1. Il presente regolamento individua i requisiti soggettivi dei beneficiari, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa del contributo pari al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a sollievo degli oneri a carico dei proprietari di edifici di civile abitazione anche in condominio, per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica, con priorità per gli interventi da realizzare negli agglomerati interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

Articolo 2 – Requisiti soggettivi dei beneficiari

1. I beneficiari sono persone fisiche, che presentino un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale a 29.000,00 euro, proprietari o comproprietari dell'immobile oggetto dell'allacciamento.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) rete o condotta bianca: la condotta di una rete fognaria separata adibita alla raccolta e al convogliamento di norma delle sole acque meteoriche di dilavamento, dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia;
- b) rete o condotta nera: la condotta di una rete fognaria separata adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue domestiche e industriali unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- c) rete o condotta mista: la condotta di una rete fognaria adibita al convogliamento delle acque reflue urbane, comprese le acque meteoriche di dilavamento;
- d) sistema di allacciamento: collegamento tramite condotta di un'unità immobiliare adibita a civile abitazione, al pozzetto predisposto dal gestore delle reti pubbliche di fognatura, ovvero, nel caso di più unità immobiliari adibite a civile abitazione che presentino una condotta in condominio, collegamento al pozzetto predisposto dal gestore di detta condotta.

Articolo 4 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese necessarie alla realizzazione di interventi del sistema di allacciamento alla rete fognaria pubblica, ivi comprese le spese tecniche.

2. Ai fini dell'ammissibilità a contributo, i lavori devono iniziare successivamente alla data di presentazione della relativa domanda, dopo l'ottenimento del nulla osta all'allacciamento da parte del gestore.

Articolo 5 – Importo del contributo

1. Il contributo è concesso, nella misura del cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 1.250,00 euro, IVA inclusa, per singola domanda di allacciamento.

Articolo 6 – Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, in regola con le vigenti disposizioni sull'imposta di bollo, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato A, ovvero di cui all'allegato B se relativa ad unità immobiliari in condominio, deve essere presentata al Comune ove è localizzato l'immobile che necessita di allacciamento.

2. La domanda è presentata entro il primo marzo di ciascun anno, in sede di prima applicazione il termine per la presentazione delle domande è il primo giugno.

3. In particolare la domanda contiene:

- a) attestazione del possesso di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale a 29.000,00 euro;
- b) attestazione della proprietà o comproprietà dell'immobile oggetto dell'allacciamento ed eventuale possesso del titolo di preferenza "prima casa";
- c) copia della domanda di allacciamento alla fognatura presentata al gestore del servizio idrico integrato;
- d) gli estremi anagrafici, il codice fiscale, il luogo di residenza del richiedente;
- e) gli estremi identificativi dell'immobile oggetto dell'allacciamento;
- f) stima sommaria della spesa da sostenere per le opere relative all'allacciamento fognario;
- g) dichiarazione di non aver richiesto od ottenuto altri contributi pubblici per il medesimo intervento;
- h) elezione del domicilio del richiedente;
- i) coordinate del proprio conto corrente bancario o postale.

4. La domanda è presentata, in forma singola o associata, dai proprietari o comproprietari dell'immobile oggetto del rapporto contributivo.

5. Per gli immobili in condominio, la domanda è presentata, in nome e per conto dei beneficiari pro quota, dall'amministratore del condominio stesso, il quale allega copia del verbale dell'assemblea condominiale che autorizza la realizzazione dell'intervento.

6. Nel caso di immobile in comproprietà, la domanda è presentata da coloro che presentano un indicatore ISEE inferiore o uguale a 29.000,00 euro, con l'assenso dei rimanenti comproprietari.

Articolo 7 – Istruttoria delle domande

1. Il Comune verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, e richiede le necessarie integrazioni fissando un termine, a pena di decadenza, non superiore a quindici giorni.
2. Ciascun Comune redige l'elenco dei richiedenti di propria competenza, indicando per ciascun richiedente la data di presentazione della domanda, l'importo richiesto, i punteggi elementari ed il punteggio complessivo attribuiti in base ai criteri di cui all'articolo 10.
3. L'elenco di cui al secondo comma è trasmesso alla Regione in via telematica, anche in formato editabile, entro novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Articolo 8 – Procedimento contributivo

1. Il contributo di cui all'articolo 1, è concesso con procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*) nei limiti delle risorse finanziarie stanziato nel bilancio regionale per l'anno di riferimento.

Articolo 9 – Priorità

1. Sono prioritari gli interventi da realizzare negli agglomerati interessati dalle procedure di infrazione relative alla direttiva 91/271/CEE.

Articolo 10 – Criteri di formazione della graduatoria

1. La graduatoria è formata dando priorità alle domande ammissibili, sulla base del punteggio complessivo, ordinato in modo decrescente, ottenuto sommando tra loro i punteggi elementari sotto indicati:
 - a) immobili siti in agglomerati oggetto di procedura di infrazione di cui all'articolo 3 della direttiva 91/271/CEE (punteggio = 3,5);
 - b) immobili siti in agglomerati oggetto di procedura di infrazione di cui all'articolo 4 della direttiva 91/271/CEE (punteggio = 1,0);
 - c) immobili adibiti a prima casa (punteggio = 2,0);
 - d) immobili già allacciati ad una fognatura mista e che necessitano di separare i flussi delle acque scaricate, allacciandosi rispettivamente ad una nuova rete nera ed eventualmente bianca (punteggio = 2,0);
 - e) immobili non già allacciati ad una fognatura pubblica e che necessitano di separare i flussi delle acque scaricate, allacciandosi rispettivamente ad una nuova rete nera e bianca (punteggio = 1,8);
 - f) immobili non già allacciati ad una fognatura pubblica e che necessitano di allacciarsi a una nuova fognatura mista (punteggio = 1,5).
2. A parità di punteggio, verrà data priorità alla domanda presentata in data anteriore; nel caso di ulteriore parità, verrà data priorità alla domanda di importo superiore.

Articolo 11 – Approvazione della graduatoria

1. Entro trenta giorni dalla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 3, la Giunta regionale con propria deliberazione approva, sulla base degli elenchi pervenuti dai Comuni, la graduatoria regionale delle domande, ammettendole a contributo fino alla concorrenza delle risorse assegnate.
2. La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito Internet dell'Amministrazione regionale. La pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati è a cura dei Comuni stessi.

Articolo 12 – Trasferimento fondi ai Comuni ed erogazione ai beneficiari

1. La Regione trasferisce i fondi necessari alla copertura dei contributi risultanti dalla graduatoria fino alla concorrenza dell'importo disponibile, e dà comunicazione ai Comuni dei contributi spettanti, entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1.
2. I Comuni dispongono la concessione dei contributi entro sessanta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, fissando altresì i termini per la rendicontazione.
3. L'erogazione del contributo da parte dei Comuni ai beneficiari avviene a presentazione dei documenti di rendicontazione di cui all'articolo 13, entro novanta giorni dalla presentazione stessa.

Articolo 13 – Rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, il Comune chiede ai beneficiari utilmente collocati in graduatoria la presentazione, entro il termine stabilito nel decreto di concessione, della seguente documentazione:

- a) atti di spesa debitamente quietanzati, da prodursi in originale, o copia annullata in originale ai fini del contributo ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000;
- b) per gli immobili in condominio o in comproprietà, ripartizione della spesa indicante la quota a carico dei beneficiari;
- c) attestazione da parte dell'Ente gestore del servizio di fognatura dell'avvenuto regolare allacciamento.

2. Il contributo è definitivamente determinato sulla base dell'importo risultante dagli atti di spesa e, nel caso di immobili condominiali, della quota a carico di ciascun beneficiario.

Articolo 14 – Controlli e verifiche

1. Il Comune effettua la vigilanza ed il controllo, anche a campione, nei confronti dei beneficiari, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti sia soggettivi sia oggettivi previsti dal presente regolamento, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Articolo 15 – Aggiornamento degli allegati

1. Alle eventuali modifiche dei modelli allegati al presente regolamento, si provvede con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente.

Articolo 16 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.